

(N. 966-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1950

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospenso a causa della guerra, concluso a Roma il 12 giugno 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo di cui al presente disegno di legge costituisce la liquidazione in via transattiva delle ragioni di credito avanzate dal Governo norvegese nei confronti del Governo italiano per il mancato esito di alcuni contratti di forniture di materiale bellico, contemplati in un Accordo speciale intervenuto fra i due Governi e conclusi dal Governo norvegese con alcune ditte italiane.

Il 12 agosto 1939 veniva stipulato fra il Governo italiano ed il Governo norvegese un Accordo speciale per il regolamento di forniture di

materiale bellico da eseguirsi da industrie italiane al Governo norvegese.

Tale Accordo prevedeva gli acquisti da compiersi da parte del Governo norvegese; fissava le modalità del pagamento della merce da fornire, il quale per il 45 per cento doveva aver luogo in valuta libera direttamente ai venditori italiani a termini dei contratti e per il 55 per cento in lire italiane attraverso l'utilizzo del controvalore, da versarsi in un conto corrente al Credito italiano intestato al « Kontoret for Torskefiskeriene » di Bergen, di un quantitativo per corrispondente

ammontare di stoccafisso, di cui veniva prevista l'importazione in Italia;

prevedeva l'invito da parte del Governo italiano alla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti della pesca a provvedere all'importazione di detto quantitativo di stoccafisso e il rilascio delle relative licenze di importazione;

fissava l'impegno del Governo italiano, di cui all'articolo 6, che si riporta integralmente: « Art. 6: il Governo italiano s'impegna ad astenersi da ogni atto di requisizione degli aerei e del materiale previsto all'art. 1° e da qualunque provvedimento suscettibile di impedirne la consegna in conformità alle clausole dei contratti ».

Il Governo norvegese stipulò vari contratti con diverse ditte italiane (Caproni, Caproni Aeronautica Bergamasca, Isotta Fraschini, Piaggio, Galileo, San Giorgio) e col Ministero dell'Aeronautica ed all'atto delle ordinazioni versò gli anticipi ai sensi dell'accordo per i seguenti importi:

Cr. norv.	2.012.357
L. it.	210.864
L. st.	17.616.179

pari a complessive circa Cr. norv. 3.240.000, mentre il Kontoret inviò tonn. 3.487,7 di stoccafisso a fronte delle quali vennero accreditate presso il Credito italiano lire italiane per circa 13 milioni.

Le ditte iniziarono la costruzione dei materiali commessi, ma la quasi totalità di essi non potette essere consegnata a causa degli avvenimenti internazionali (invasione germanica della Norvegia ed entrata in guerra dell'Italia) e di interventi dell'Amministrazione italiana intesi ad assicurare alle sue Forze Armate la disponibilità di quei materiali.

Successivamente si dovettero eludere richieste di consegna del materiale da parte del Governo germanico in qualità di potenza occupante ed, ancora, temendosi che da parte germanica si avanzassero pretese anche nei confronti delle lire del Kontoret in deposito al Credito italiano, il Ministero scambi e valute d'accordo col Ministero degli esteri, autorizzò il Credito italiano — alla condizione che esso si facesse rilasciare ad opera delle ditte interessate corrispondenti fidejussioni — ad effettuare alcuni pagamenti a saldo delle forniture dovute dalle ditte Piaggio e Caproni per circa Lit. 10 milioni.

Parte dei materiali commessi vennero in proseguito di tempo requisiti dalle varie Amministrazioni militari interessate.

A partire dal giugno 1946 il Governo norvegese sollecitava una soluzione sulle seguente base:

a) restituzione degli anticipi versati;

b) pagamento al prezzo attuale dello stoccafisso a suo tempo fornito.

Allegava il Governo norvegese, che causa della sopravvenuta impossibilità della esecuzione dei contratti erano stati i ritardi nelle consegne di materiale anche già approntato determinati da interventi del Governo italiano in violazione dell'art. 6 dell'Accordo speciale 12 agosto 1939 e che questi stessi ritardi avevano provocato la mancata trasformazione tempestiva nel materiale commesso del prezzo in lire dello stoccafisso, onde il suo diritto di essere indennizzato dell'avvenuta svalutazione della lira. Reclamava, infine, per quella parte di materiale già divenuto di sua proprietà l'indennizzo dei 2/3 del suo valore, di cui all'art. 78, paragrafo 4°, del Trattato di pace.

Il Governo italiano declinava ogni responsabilità trattandosi di contratti di natura privata fra il Governo norvegese e ditte italiane e richiamandosi al diritto di guerra per le requisizioni.

L'attuale Accordo:

a) solleva il Governo italiano da ogni responsabilità per quanto concerne i contratti stipulati con la Galileo, la San Giorgio e l'Isotta Fraschini (importo complessivo circa Cr. norv. 1.800.000), per i quali non sono apparsi elementi atti a sostanziare in alcun modo la tesi norvegese;

b) dispone di ogni pretesa norvegese circa il pagamento dello stoccafisso oltre la ricostruzione, già avvenuta ad opera dei fideiussori delle ditte, del deposito presso il Credito italiano;

c) risolve nella somma *à forfait* di corone norvegesi 1.680.500 ogni pretesa del Governo norvegese nei confronti del Governo italiano, sia in ordine all'Accordo speciale del 12 agosto 1939, che all'art. 78 del Trattato di pace relativamente agli altri contratti (Caproni, Caproni Bergamasca, Piaggio e Ministero dell'Aeronautica per l'importo complessivo di circa Cr. norv. 4.300.000).

Tale somma *à forfait* copre in effetti le seguenti partite per le quali più controversa è apparsa la posizione del Governo italiano:

1) rimborso da parte del Ministero dell'Aeronautica dell'anticipo versato per l'acquisto di paracadute, Cr. norv. 3.000;

2) pagamento del prezzo contrattuale dei due aerei CA 312 bis, oggetto del contratto con la « Caproni Taliedo » per i quali è risultato che la mancata consegna è stata causata da un preciso divieto delle autorità italiane, Cr. norv. 480.000;

3) pagamento a termini dell'art. 78 del Trattato di pace di una somma pari ai 2/3 dell'ammontare complessivo di 26 motori e 26 eliche Piaggio, già divenuti di proprietà norvegese prima della requisizione in quanto risultanti con certezza consegnati dalla ditta alla « CAB » per conto e su ordine del Governo norvegese entro i termini contrattuali, Cr. norv. 872.386,66;

4) pagamento del prezzo contrattuale dei due dei 13 aerei CA della « Caproni Bergamasca » a proposito dei quali il Governo norvegese insisteva essere stato accertato che tutti i 13 aerei avrebbero potuto essere consegnati prima del 10 giugno, qualora il Governo italiano non fosse intervenuto per impedirlo. Tale asserzione risulterebbe confermata da successivi accertamenti eseguiti da parte dell'Amministrazione italiana.

Al netto di una ritenuta spettante, Cr. norvegesi 325.113,34;

5) sostituzione del Governo italiano al Governo norvegese nei rapporti con le ditte italiane nei contratti in parola nei confronti delle quali spetterà al Governo italiano per alcune partite la differenza fra il prezzo di requisizione e le maggiori somme riscosse in pagamento.

Il vostro relatore non è in grado di valutare se una più ferma resistenza sul terreno giuridico al

di fuori dell'apprezzamento politico non avrebbe potuto condurre a risultati migliori.

Il notevole servizio che gli interventi del Governo italiano hanno comunque reso al Governo norvegese di Londra, impedendo in un momento particolarmente delicato che materiale bellico e fondi fossero usati contro i suoi interessi non sembra avere ottenuto tutto il riconoscimento che meritava.

Tuttavia non è contestabile che tali interventi in quanto anteriori all'entrata in guerra dell'Italia in relazione al preciso disposto dell'art. 6 dell'Accordo speciale 12 agosto 1939, potessero rendere particolarmente arduo il negoziato anche dal punto di vista giuridico, nè, sempre in relazione a tali interventi, sembra trascurabile la considerazione che l'Accordo e contratti erano stati concepiti come uno scambio di valuta pregiata e merce contro merce, con tutte le notevolissime conseguenze economiche che il turbamento di tale impostazione ha importato.

Il vostro relatore crede di riscontrare gli elementi per raccomandare al Senato l'approvazione del presente disegno di legge.

Considerando, infine, che il presente Accordo risale al 12 giugno 1948 egli pensa di interpretare il sentimento della Commissione facendo presente al Governo l'evidente opportunità di presentare con maggiore sollecitudine tali Accordi agli organi legislativi.

GERINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di note, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 giugno 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 119.000.000 risultante

dall'applicazione della presente legge, viene destinata corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di taluni aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 12 giugno 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo.